

## A.B.S.E.A. ASSOCIAZIONE BOLOGNESE SPEDIZIONIERI E AUTOTRASPORTATORI

## Previdenza – Valori convenzionali per il 2023

L'INPS con circolare n. 11 dell'1 febbraio 2023 ha comunicato i nuovi valori in vigore dall'1 gennaio 2023 relativi a:

- 1) minimali contributivi;
- 2) fascia di retribuzione esente dal contributo aggiuntivo dell'1%;
- 3) massimale contributivo e pensionabile per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995.
- **Minimali contributivi**. I minimali contributivi, sui quali come noto devono essere calcolati i contributi previdenziali in presenza di retribuzioni inferiori (legge n.389/89), sono:
  - euro 53,95 e 1.402,7 rispettivamente minimale giornaliero e mensile per quadri, impiegati e operai;
  - euro 149,23 e 3.879,98 rispettivamente minimale giornaliero e mensile per dirigenti.

Relativamente al settore dei trasporti si dovrà fare riferimento al minimale mensile per i contributi dovuti per i lavoratori classificati al livello 6º Junior del CCNL logistica, trasporto e spedizioni. Anche per i dirigenti si dovrà fare riferimento al minimale qualora sia erogata la retribuzione minima mensile di fatto (pari a 3.800 euro) prevista dal CCNL dirigenti trasporti.

Per i lavoratori part-time, per i quali si deve far riferimento al minimale orario (ricavabile moltiplicando quello giornaliero per 6 e dividendo l'importo ottenuto per il numero di ore settimanali previste dal CCNL), detto minimale è pari a euro 8,3.

- 2) Contributo aggiuntivo dell'1%. La fascia di retribuzione esente dal contributo aggiuntivo dell'1%, previsto dalla legge n.438/92 a carico dei lavoratori dipendenti, è stata elevata a euro 52.190 annui, corrispondenti a euro mensili 4.349 (in precedenza 4.023); il contributo dell'1% dovrà essere calcolato sulla parte di retribuzione eccedente questo limite.
- **Massimale contributivo e pensionabile.** E' stato elevato a euro 113.520 annui (in precedenza 105.014) il massimale contributivo e pensionabile introdotto dalla legge n.335/95 per i lavoratori iscritti successivamente al 31.12.1995 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che optano per la pensione con il sistema contributivo.

Rif. 23 - 2023